

Materiali a contatto con alimenti

MOCA

Food Contact Materials (FCMs)



Sono definiti "**materiali e oggetti a contatto con gli alimenti**" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.).

Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il [Regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#) (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.

MOCA e SICUREZZA ALIMENTARE

Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti può trasferire componenti ai prodotti alimentari e in alcuni casi determinare una contaminazione dell'alimento con cui viene a contatto

Per tale motivo esistono le liste positive, limiti di cessione e condizioni di uso



8.15 Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)

In totale sono pervenute 172 segnalazioni. La maggior parte delle non conformità riscontrate nei MOCA (90) sono la migrazione di sostanze come formaldeide e ammine aromatiche e la migrazione di metalli pesanti (42), principalmente nichel, cromo, piombo, e cadmio. Tutte le non conformità sono riportate nella Tabella 23.

Hazard Name	Non-Compliance
Migration	90
Metals	42
Industrial Contaminants	38
Organoleptic Aspects	7
Composition	6
Adulteration / Fraud	2
Packaging Defective / Incorrect	2
Environmental Pollutants	1
Microbial Contaminants (Other)	1
Foreign Bodies	1

Tabella 23 - Pericoli riscontrati in MOCA anno 2019

L'entità della **migrazione** dipende da una serie di fattori:

- **Natura e composizione del materiale (e delle sostanze)**
- **Natura e composizione dell'alimento**
- **Superficie di contatto**
- **Tempo di contatto**
- **Temperatura di contatto**

MATERIALI A CONTATTO: MISURE DI GESTIONE

- Autorizzazioni e condizioni di uso
- Etichettatura e dichiarazione di conformità
- Autocontrollo e Buone Pratiche di Fabbricazione
- Controllo del processo produttivo
- Controllo ufficiale e vigilanza su materiali e oggetti

NORMATIVA COMUNITARIA GENERALE Per i Materiali a contatto

Regolamento (CE) n. 1935/2004

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE

Regolamento (CE) n. 2023/2006

Sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Buone pratiche di fabbricazione

Il [regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#) garantisce la costante conformità ai requisiti previsti per la fabbricazione di MOCA, tramite le buone norme di fabbricazione che si applicano a tutte le fasi dell'intero processo, anche se la produzione dei materiali di partenza è trattata in altra normativa

- sedi adeguate allo scopo e personale consapevole delle fasi critiche della produzione;
- sistemi documentati di assicurazione della qualità e di controllo della qualità sempre presenti nelle sedi;
- scelta di idonei materiali di partenza per il processo di fabbricazione, tenendo conto della sicurezza e dell'inerzia degli articoli finiti.

Reg. (CE) 1935/2004

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2004

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Articolo 1

Scopo e oggetto


1. Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all'immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

I principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 impongono che i materiali non:

- rilascino loro componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana;
- comportino una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell'odore degli alimenti.

Inoltre, il quadro normativo prevede:

- regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (non sono concepiti per essere inerti);

- possibilità di adottare misure UE aggiuntive per specifici materiali (ad esempio la plastica);
- la procedura per eseguire le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di MOCA, che coinvolgono l'[Autorità europea per la sicurezza alimentare](#);
- regole sull'etichettatura, comprendenti un'indicazione circa il loro impiego (ad es. come macchina da caffè, bottiglia da vino o cucchiaino da minestrone), oppure tramite riproduzione del simbolo ;
- la documentazione per dimostrare la conformità e la rintracciabilità.

Reg. (CE) 1935/2004

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2004

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Art. 3 Requisiti

I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere prodotti secondo Buone pratiche di fabbricazione affinché non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tali da:

- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modificare inaccettabile della composizione dell'alimento
- Comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti

Reg. (CE) 1935/2004

Art. 5 Per gruppi di materiali e oggetti:

adesivi, ceramiche, turaccioli, gomme naturali, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe..... Possono essere adottate misure specifiche: elenco sostanze autorizzate, requisiti purezza, condizioni di impiego, limiti specifici e globali...

Art. 6

In mancanza di misure comunitarie possono essere adottate misure specifiche nazionali.

da Art. 7 a 14

Ruolo dell'EFSA, delle autorità Competenti e procedure di autorizzazione di nuove sostanze

NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE

disciplina specifici materiali :

- Pellicola di cellulosa rigenerata
- Ceramiche
- Plastiche
- Gomme e elastomeri
- Materiali attivi e intelligenti

REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2011

riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica:

Il Reg. 10/2011/UE costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, oppure già a contatto con i prodotti alimentari; oppure di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.

Si applica a materiali e articoli, e parti di essi, realizzati **esclusivamente in materia plastica**;

Si applica a materiali e articoli, e parti di essi, realizzati **esclusivamente in materia plastica**;

1. materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;
2. materiali e oggetti stampati e/o rivestiti;
3. strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali;
4. strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.

Mentre non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell'UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche:

- 1.resine a scambio ionico;
- 2.gomma;
- 3.siliconi.

Regolamento (CE) n. 1935/2004

Art. 17 Rintracciabilità

Gli operatori economici devono disporre di sistemi e procedure che consentono di individuare:

- le imprese da cui sono forniti....
- le imprese a cui hanno fornito..

Rintracciabilità mediante etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti applicabile a decorrere da 27 ottobre 2006

NORMATIVA NAZIONALE

- contiene gli stessi principi generali della Comunitaria,
- disciplina aspetti generali e stabilisce le sanzioni (D.P.R. 23 agosto 1982 n. 777 e D. L. vo 25 gennaio 1992, n. 108)
- disciplina inoltre materiali non ancora armonizzati (disciplina specifica)

CONTROLLO UFFICIALE

Autorita' Competenti in Italia

Art. 2 del D. Lgs n. 193/2007

(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

*“Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie riguardanti la sicurezza alimentare, le **Autorità competenti** sono:*

- il Ministero della salute,*
 - le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*
 - le Aziende unità sanitarie locali,*
- nell'ambito delle rispettive competenze”*

Autorità nazionale competente MOCA

Art. 3 DPR 777/82, modificato dal DL vo 108/92:

- Il **Ministero della Salute** è in Italia l'autorità competente per autorizzare i componenti consentiti nella produzione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti nella **normativa nazionale**
- Partecipa ai lavori comunitari per 'adozione della **normativa europea**
- Costituisce punto di contatto nazionale per il **sistema di allerta comunitario (RASFF)**
- Coordina il **Piano nazionale pluriennale di controllo**

LINK sul tema

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1173&area=sicurezzaAlimentare&menu=chimica

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm

<http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/foodcontactmaterials.htm>

<https://www.report.rai.it/dl/Report/extra/ContentItem-a6a46044-0d56-45e3-ace9-953ccf9f9d30.html>